

(Farinacio *l. c.* q. 68, n. 74; Mascardo *l. c.* concl. 456, n. 11);

b) Quando trattasi di favorire il reo, credendolo innocente; p. e. di aver ucciso per giusta sua difesa; ovvero di crederlo veridico: cose che non si possono provare se non con presunzioni ed amminicoli (Farinacio *l. c.* n. 77; Pirhing *l. c.* n. 137);

c) Quando il teste è un perito, e depone di cosa concernente l'arte sua; p. e. un medico, un notaro, una levatrice; dovendosi presumere fondata la loro credulità (Farinacio *l. c.* q. 68, n. 95; Reiffenstuel *l. c.* n. 354);

d) Quando depone contro chi l'ha prodotto; il quale, facendolo citare in suo favore, implicitamente ha inteso di ratificare la deposizione di lui: or se questa è contraria, sia pure di credulità, tende a costituire valida prova (Mascardo *l. c.* concl. 1370; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 356).

Del resto, la deposizione *de credulitate*, benchè non costituisca prova valida, pur quando si adducono buone ragioni di credulità, forma un indizio efficacissimo, che rafforza le altre prove. E può formare anche valida prova in tutti quei casi, in cui può valere la deposizione *de auditu alieno*, come vedremo qui appresso (Abbate in *c. quoties, de testib.* n. 7; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 358 et 359).

Il testimone *de auditu alieno* è colui che depone di un fatto, secondo che ha udito narrarne da altri. Costui non potrebbe dirsi testimone nel vero senso, giacchè vero teste è colui che depone di ciò che è avvenuto in sua presenza; e però, se depone solo *de auditu alieno*, dicesi *testis praeter communem formam*, in *c. Licet ex quadam, 47, de testib. et attest.* — Onde la sua testimonianza a stretto diritto non vale, nè la sentenza proferita passa in cosa giudicata (Farinacio, *l. c.* q. 68, n. 1; Reiffenstuel, *l. c.*, n. 362) (1).

(1) Notevole è il caso riferito dal Caramuel (*Theol. Regul.*, numero 1881, ap. Reiff. *l. c.*) di Maldero, Vescovo di Anversa, il quale avea condannato un parroco di fornicazione provata in giudizio da

Nondimeno si ammette la testimonianza *de auditu alieno* nei seguenti casi:

a) Quando trattasi di cose antiche, le quali non possono provarsi per testi di propria scienza (*c. Cum causam, 13, de testib. et attest.*; Reiffenst., *l. c.*, n. 365);

b) Quando il teste depone contro chi l'ha prodotto, per la ragione medesima allegata innanzi pel teste *de credulitate* (Farinacio, *l. c.* qu. 99, n. 57);

c) Quando trattasi della difesa del reo; ed il teste dichiara quello che ha inteso da chi era presente (Glossa in *can. Hoc videtur, 22, q. 5, v. Iudicavit*; Farinacio *l. c.*, qu. 69, n. 54);

d) Quando trattasi di delitti di difficile prova, come sono i reati occulti; almeno se concorrano altri amminicoli (Farinacio *l. c.* qu. 69, n. 52);

e) Quando concorrano validi amminicoli che, uniti alla testimonianza *de auditu*, rechino, a parere del giudice, una morale convinzione della cosa, giusta il *c. Praeterea, 27, de testib.* con la Glossa *v. de auditu* (Reiffenstuel, *l. c.* numero 371).

Il teste *de fama* è quegli che depone sulla fama pubblica dell'imputato. Perchè la fama possa avere qualche forza di prova in giudizio, richiedesi: 1° che sia uniforme, solida e costante; non già vaga, leggera o contrariata da altri — 2° che tragga origine da persone oneste e fededegne, non già da persone maliziose e sospette — 3° che sia legittimamente provata in giudizio, almeno da due testi, i quali dichiarino di aver sentita la cosa dalla maggior parte degli

ben ottanta testimoni. Il parroco non volle acquietarsi alla sentenza, e pregò il Vescovo che esaminasse bene la causa della scienza di quei tanti testimoni. E richiamati i testi si trovò che tutti aveano udito quel fatto delittuoso da una serva del parroco, cacciata già di casa, che volea così vendicarsi del suo padrone. Subito riformò la sentenza ed assolse il parroco! Quanto perciò è necessario deporre sulla causa della scienza

abitanti del luogo o del vicinato, nominandone alcuni, e che la detta fama era antecedente alla lite, perchè non la si giudichi effetto della lite medesima (Reiffenstuel l. c. § XII; Mascardo *de probation.* concl. 750; Farinacio l. c. q. 47 etc.).

Tuttavia, anche con le dette condizioni, i DD. non attribuiscono alla fama il valore di una vera prova, secondo il can. *Si testis*, 4, q. 3, cum Glossa in h. l. v. *Fama*; per la ragione che la fama spesso è fallace, poichè *dictum unius facile sequitur multitudo* (c. *Cum juventute, de Purg. canon.*). Tutto al più potrebbe somministrare una prova semipiena, od un rinforzo alla prova principale, o solamente un indizio o un amminicolo, secondo le circostanze di ciascun caso. Con la sola fama non può solidamente provarsi un reato, da potersi procedere alla condanna (V. Reiffenstuel, l. c. n. 401 sq.).

Il teste *contraddicente* è colui che posteriormente dice cose contrarie a quelle che ha dette prima nello stesso giudizio. Se subito si corregge, dichiarando di aver errato, la deposizione corretta sarà valida (c. *Praeterea de testib. cogend.*). Se poi ciò non fa subito, la deposizione non avrà valore; perchè in tal caso non si sa a quale credere delle due contrarie asserzioni, giusta il can. *Nihilominus*, 3, q. 9, ed il can. *Quod autem*, 23, q. 7.

Il teste contraddicente, quando non può allegare una giusta causa della sua contraddizione, p. e. la ignoranza o l'errore, dev'essere punito, giusta il can. *Si testes*, 5, q. 4.

Il teste *variante* è colui che in diversi giudizi (p. e. nell'inquisitivo, e nel formale) dice cose non simili, ovvero contrarie. Ed ecco le regole ammesse da' DD.:

a) Se nella doppia deposizione amendue sono giurate, fa d'uopo stare alla prima (c. *Per tua de probat.*), purchè il teste non dichiari di aver errato nella detta prima deposizione, e lo provi; ovvero la seconda deposizione non sia corroborata da ragioni, da amminicoli e da altre congetture, da rendersi più verisimile della prima (Reiffenstuel, l. c. n. 330 seqq.).

b) Se delle due deposizioni una sola sia giurata, fa d'uopo stare alla giurata, che si presume veridica, per la santità del giuramento, giusta il c. *de testibus*, 29, *de testib.* (Farinacio l. c. q. 66, n. 148), fino a che non si provi che la non giurata debba prevalere alla deposizione giurata.

c) Se il teste fuori del giudizio (*extrajudicialiter*) abbia detto cose contrarie a quelle deposte in giudizio ed abbia pur confessato di aver mentito in giudizio, vuolsi nondimeno stare alla deposizione giudiziale, non dovendosi credere ciò che fu detto fuori del giudizio, fino a prova contraria. Così il c. *Sicut nobis*, 9, *de testib.*; così pure tutti i DD. (1).

d) In genere, le deposizioni di un teste *variante* che siano fra loro contrarie, si debilitano a vicenda e diventano sospette; e però il giudice dalle circostanze e dagli altri indizii deve giudicare se e quale delle deposizioni fatte possa prescegliere, e se e quanta fede possa aversi delle deposizioni di un teste variante. Così il c. *Sicut nobis*, 9, *de testib.*; così pure generalmente i DD.

Venendo ora a dire del modo di esaminare i testi, fa d'uopo innanzi tutto di soggettarli al giuramento prima dell'esame; giacchè *non creditur testi, etiam religioso, qui sine iuramento deponit*, come insegnano i DD. sul c. *Nuper nobis*, 51, *de testib.* (2). — I laici devono giurare, mettendo la

(1) Eccone la ragione allegata dal Reiffenstuel, l. c., n. 236: " Quia testimonium iudiciale ob iuramenti religionem iudicisque praesentis auctoritatem est magis qualificatum et deliberatum; sicque merito praefertur simpliciter dicto extraiudiciali. Quinimo non raro contingit quod extra iudicium quis dicat falsum ut complaceat partibus; in iudicio autem propter religionem iuramenti verum dicat, quia igitur istud ad hoc defertur ut timore iuramenti testes cogantur dicere veritatem. "

(2) Si eviti l'abuso di deferire al teste il giuramento *dopo* la sua deposizione. È abuso questo che inferma la testimonianza; giacchè difficilmente un teste corregge, in vista del giuramento, ciò che malamente disse, credendosi libero dal giurare.

mano sul Vangelo; i sacerdoti, mettendo la mano sul petto. E devono tutti giurare di dire la verità e tutta la verità.

I testi in secondo luogo devono esaminarsi ad uno ad uno e separatamente fra loro, sicchè uno non senta quello che depone l'altro, secondo il c. *Cum causam*, 37, n. 5, *de testib.* con la Glossa in *h. l. v. Examinare*. Ciò perchè si eviti il pericolo di suggerirsi a vicenda le risposte.

Devono essere esaminati dal giudice ordinario o delegato innanzi al notaro che è chiamato a redigere l'atto, giusta il c. *Quoniam contra*, 11, *de probation.*

Il giudice deve interrogarli prima sulle generalità, vale a dire sul nome, sulla età, sulla condizione, se congiunto a chi l'ha prodotto, se nemico alla parte contraria, se siasi concertato cogli altri testi, se ha interesse in quella causa, ecc. (Reiffenstuel l. c. n. 509).

Deve interrogarli dipoi su tutte le circostanze che concernono la controversia. Ecco come prescrive il c. *Causam*, 37, *de test.*: " De singulis circumstantiis diligenter inquirat, de causis videlicet, personis, loco, tempore, visu, auditu, scientia, credulitate, fama et certitudine, cuncta plena conscribat. „ Deve dunque inquirere:

a) *de causis*, vale a dire della occasione o dei motivi onde la controversia ebbe principio;

b) *de personis*, tanto cioè delle parti contendenti, quanto degli estranei che furono presenti e che possono anche attestare; se il teste li conosce bene; di che condizione e di condotta siano, ecc.;

c) *de loco*, ad esempio di Daniello che interrogò i due vecchi sotto quale albero videro Susanna;

d) *de tempore*, per vedere se i testi sono tutti concordi, ovvero difformi; riferire siffatte circostanze;

e) *de visu*, se videro cogli occhi proprii, e che cosa videro;

f) *de auditu*, se il teste udì egli stesso le parole attenenti alla causa, ovvero udì dagli altri, e da chi, ciò che depone;

g) *de scientia*, vale a dire della causa della scienza, come cioè il teste ha saputo ciò che depone;

h) *de credulitate*, che cosa egli creda della quistione, specie se depone per congetture o per altri indizii;

i) *de fama*, di ciò che se ne dice in pubblico e di che ne pensano altri;

l) *de certitudine*, se egli è certo di quel che dice, e donde deduce la sua certezza.

Ecco le interrogazioni da fare al teste, principalissima delle quali, come si è detto, è quella *sulla causa della scienza*; intorno a che vuolsi osservare che se il teste non risponde a questa interrogazione quando il giudice non la fa, il teste non è tenuto a deporre sulla causa della scienza, e allora la sua deposizione è valida. Però il giudice che ha l'obbligo di farla e che l'abbia omessa, è tenuto ai danni, che provengono da tale omissione alla parte innocente. Così il c. *Cum causam*, 37, *de testib.* cum Glossa in *h. l. v. De causis*: il c. *Sicut nobis*, 15, *de testib.*, cum Glossa in *h. l.*; il can. *Si testes*, 3, q. 4, cum Glossa in *h. l. v. Attestatione*. Così pure l'Abbate in cit. c. *Cum causam*, n. 7; Reiffenstuel, l. c. n. 511 et 512 etc.

È vietato poi rigorosamente di fare in giudizio *domande suggestive*. Che cosa sono queste domande? Ecco come parla il Reiffenstuel l. c. n. 516: " Interrogatoria suggestiva dicuntur ea, quae fiunt de aliquibus in specie; sive exprimendo speciales personas, circumstantias et qualitates alicuius causae civilis vel criminalis, seu rei gestae aut commissi criminis. „ Le interrogazioni suggestive sono adunque domande delle minute circostanze che riguardano la causa; p. e. se Tizio abbia ucciso Caio il tal giorno, nel tal luogo, con la tale arma, producendogli la tale ferita, ecc. Queste cose devono domandarsi in genere, p. e., quando Tizio ha ucciso Caio? Dove? Con quale arma? Quale ferita gli ha prodotto? ecc. E le interrogazioni devono tutte dichiararsi espressamente negli atti; e non basta scrivere: *alla opportuna interrogazione il teste ha risposto, ecc.*, il che si considera come domanda suggestiva palliata.

Or le interrogazioni suggestive sono proibite dal diritto, e non han valore, per non dare ansa al teste di rispondere facilmente sì, indotto dalle importune domande, con detrimento della verità (Reiffenstuel l. c. n. 518 e 521; Farinacio, l. c. q. 79, n. 78; Scaccia De Iudiciis. l. 1, c. 86, n. 8 et 40).

E neanco al reo, chiamato ai costituiti, devono rivolgersi interrogazioni suggestive. Non gli si deve domandare se ha ucciso Tizio, se ha deflorato Berta, ecc.; ma è mestieri fargli prima interrogazioni generali e poi discendere alle particolari, facendo sempre parlare a lui, e contestandogli le contraddizioni e le inesattezze in cui possa cadere. Così nel caso della uccisione gli si dovrà domandare se sa dell'omicidio di Caio; se egli era presente; se sa chi lo percosse; se egli ebbe aggravii dall'ucciso; se fu mai in risse con lui, ecc., e così discenderà alle altre più minute circostanze, fino a chiedergli conto del delitto in ispecie. Se anche al reo si rivolgano domande suggestive, la sua confessione non ha valore (Reiffenstuel, l. c. n. 521; Farinacio, l. c. q. 83, n. 84; Scaccia, l. c. c. 86, n. 6 et 40).

E bastino questi ricordi pel retto esame dei testimoni, dal che dipende soprattutto il felice esito della causa. Per altre cose che il giudice ecclesiastico deve tener presenti nel procedere contro i beneficiati, diremo nel prossimo capitolo.

CAPO V.

Tela processuale.

E' tempo ormai che, sorvolando su tutte le altre questioni molteplici che riguardano i processi canonici criminali, e che possono leggersi nei consueti corsi di sacri canoni, ci restringiamo a dir qualche cosa pratica sulla tela dei detti processi, affinchè siano bene compilati e possano sostenere la prova degli appelli. E poichè la Sacra Congre-

gazione de' Vescovi e Regolari, in data 11 giugno 1880, mandò alle Curie Ecclesiastiche una ponderata *Istruzione sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 5 sq.), noi crediamo espediente di esporre e commentare la detta Istruzione, la quale, bene osservata, rende validi e regolari i processi che debbono compiersi a carico dei chierici, ancorchè trattisi di privarli dei beneficii.

Essa dunque così comincia:

“ Questa S. Congregazione de' VV. e RR., maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l'esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all'organizzazione regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell'esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi. „

Si noti qui: 1.º il motivo di questa istruzione; 2.º l'argomento di essa; 3.º l'obbligazione che induce.

1.º Il motivo della istruzione è per ovviare agli ostacoli che la nequizia dei tempi nostri oppone all'esterna azione del ministero giurisdizionale dei Vescovi; e ancora per ovviare alla pochezza dei mezzi di cui dispongono di ordinario le Curie vescovili per la trattazione di solenni processi. Due ragioni queste che giustamente reclamavano un provvedimento straordinario della S. Sede. Chi non conosce le grandi difficoltà che incontra un povero Vescovo nel compiere simili processi? I testi spesso ripugnano di presentarsi: spesso vi è pericolo di querele presso i tribunali laici: spesso non si ha mezzi coattivi come curare la esecuzione delle sentenze. E poi mancano spesso le braccia per la solennità dei tribunali; e le cause così tirerebbero in